



COMUNE DI SARCEDO

Provincia Vicenza

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 27-09-2002.

Coordinato con le modifiche introdotte con la deliberazione consiliare n. 32 del 02-08-2013,
n. 5 del 12.04.2017 e n. 8 del 23.04.2020.

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| <u>CENNI STORICI SU SARCEDO</u> | 4 |
| <u>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</u> | 4 |
| <u>Art. 1 – Oggetto dello Statuto</u> | 4 |
| <u>Art. 2 – Denominazione e natura giuridica</u> | 4 |
| <u>Art. 3 – Territorio e sede comunale</u> | 4 |
| <u>Art. 4 – Segni distintivi</u> | 5 |
| <u>Art. 5 – Finalità ed obiettivi programmatici</u> | 5 |
| <u>Art. 6 – Consiglio Comunale dei Ragazzi</u> | 5 |
| <u>Art. 7 – Principio di cooperazione</u> | 6 |
| <u>Art. 8 – Cittadinanza onoraria</u> | 6 |
| <u>TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</u> | 6 |
| <u>Art. 9 – Partecipazione</u> | 6 |
| <u>Art. 10 – Strumenti di partecipazione</u> | 6 |
| <u>Art. 11 – Interrogazioni</u> | 6 |
| <u>Art. 12 – Istanze e Petizioni</u> | 6 |
| <u>Art. 13 – Proposte</u> | 7 |
| <u>Art. 14 – Esame delle interrogazioni, istanze, delle petizioni e delle proposte</u> | 7 |
| <u>Art. 15 – Consultazione della popolazione</u> | 7 |
| <u>Art. 16 – Divieto di consultazione</u> | 7 |
| <u>Art. 17 – Referendum</u> | 7 |
| <u>Art. 18 - Organismi di partecipazione</u> | 8 |
| <u>Art. 19 – Valorizzazione del libero associazionismo</u> | 8 |
| <u>Art. 20 – Partecipazione al procedimento amministrativo</u> | 9 |
| <u>Art. 21 – Pubblicità degli atti</u> | 9 |
| <u>Art. 22 – Diritto di accesso e di informazione</u> | 9 |
| <u>Art. 23 - Difensore civico</u> | 9 |
| <u>Art. 24 – Difensore civico sovracomunale</u> | 10 |
| <u>TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO</u> | 10 |
| <u>CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE</u> | 10 |
| <u>SEZIONE I – GENERALITA’</u> | 10 |
| <u>Art. 25 – Generalità</u> | 10 |
| <u>Art. 26 – Il Consiglio Comunale</u> | 10 |
| <u>Art. 27 – Competenze ed attribuzioni</u> | 10 |
| <u>SEZIONE II – I CONSIGLIERI COMUNALI</u> | 11 |
| <u>Art. 28 – I diritti dei Consiglieri comunali</u> | 11 |
| <u>Art. 29 – Doveri dei Consiglieri comunali</u> | 11 |
| <u>Art. 30 – Consigliere anziano</u> | 12 |
| <u>Art. 31 – Dimissioni dei Consiglieri</u> | 12 |
| <u>Art. 32 – Gruppi consiliari</u> | 12 |
| <u>Art. 33 – Conferenza dei Capigruppo</u> | 12 |
| <u>SEZIONE III – LE COMMISSIONI CONSILIARI</u> | 12 |
| <u>Art. 34 – Generalità</u> | 12 |
| <u>Art. 35 – Attribuzioni delle commissioni permanenti</u> | 12 |
| <u>Art. 36 – Commissioni temporanee</u> | 13 |
| <u>SEZIONE IV – DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE</u> | 13 |
| <u>Art. 37 – Consiglio Comunale</u> | 13 |
| <u>Art. 38 – Sessioni e convocazione</u> | 13 |
| <u>Art. 39 – Validità delle sedute consiliari</u> | 14 |
| <u>Art. 40 – Linee programmatiche di mandato</u> | 14 |
| <u>Art. 41 – Presidenza delle sedute consiliari</u> | 14 |
| <u>Art. 42 – Adunanze "aperte"</u> | 14 |
| <u>CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE</u> | 15 |
| <u>Art. 43 – Composizione</u> | 15 |
| <u>Art. 44 – Competenze</u> | 15 |
| <u>Art. 45 – Assessori</u> | 15 |
| <u>Art. 46 – Adunanze e deliberazioni</u> | 16 |
| <u>Art. 47 – Durata in carica</u> | 16 |
| <u>Art. 48 – Funzionamento della Giunta</u> | 16 |

| | |
|---|----|
| <u>CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI</u> | 16 |
| <u>Art. 49 – Deliberazioni degli organi collegiali</u> | 16 |
| <u>Art. 50 – Astensione obbligatoria</u> | 17 |
| <u>Art. 51 – Assistenza e verbalizzazione</u> | 17 |
| <u>CAPO IV</u> | 17 |
| <u>Art. 52 – Il Sindaco</u> | 17 |
| <u>Art. 53 – Competenze del Sindaco</u> | 17 |
| <u>Art. 54 – Vice-Sindaco</u> | 17 |
| <u>Art. 55 – Deleghe del Sindaco agli Assessori quale Capo dell'Amministrazione</u> | 18 |
| <u>Art. 56 – Comunicazione ed efficacia delle deleghe</u> | 18 |
| <u>Art. 57 – Cessazione dalla carica di Sindaco</u> | 18 |
| <u>Art. 58 – Mozione di sfiducia</u> | 18 |
| <u>TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE</u> | 18 |
| <u>Art. 59 – Principi organizzativi</u> | 18 |
| <u>Art. 60 – Il Segretario Comunale</u> | 19 |
| <u>Art. 61 – Il Direttore Generale</u> | 19 |
| <u>Art. 62 – Il Vice-Segretario</u> | 19 |
| <u>Art. 63 – Responsabili di Area</u> | 19 |
| <u>TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI</u> | 20 |
| <u>Art. 64 – Servizi pubblici comunali e forme di gestione</u> | 20 |
| <u>Art. 65 – Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni</u> | 20 |
| <u>Art. 66 – Istituzione</u> | 20 |
| <u>Art. 67 – Partecipazione a società di capitali</u> | 20 |
| <u>Art. 68 – Promozione di forme associative</u> | 20 |
| <u>Art. 69 – Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative</u> | 21 |
| <u>TITOLO VI – FINANZE E CONTABILITÀ</u> | 21 |
| <u>Art. 70 – Programmazione</u> | 21 |
| <u>Art. 71 – Mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio</u> | 21 |
| <u>Art. 72 – Il controllo di gestione</u> | 22 |
| <u>Art. 73 – Organo di revisione dei conti</u> | 22 |
| <u>Art. 74 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali</u> | 22 |
| <u>TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI</u> | 22 |
| <u>Art. 75 – Regolamenti</u> | 22 |
| <u>Art. 76 – Norma transitoria</u> | 23 |
| <u>Art.77 – Entrata in vigore</u> | 23 |
| <u>Art. 78 – Revisione dello Statuto</u> | 23 |
| <u>Art. 79 – Interpretazione autentica dello Statuto</u> | 23 |
| <u>Art. 80 – Abrogazione</u> | 23 |

CENNI STORICI SU SARCEDO

La posizione pedemontano-collinare del Comune di Sarcedo ha favorito gli insediamenti umani già in epoca preistorica; ne sono prova i ritrovamenti nella grotta dei Covoli di materiali fittili risalenti al neolitico. Molto interessante anche la scoperta di una necropoli di epoca romana nella zona pianeggiante del paese, che ha permesso il ritrovamento di diverse tombe a terra, urne cinerarie ed altri oggetti.

Le ricerche storiche locali compiute concordano nell'affermare che il significato e l'origine del nome deriva da "Quercetum", cioè zona ricca di querce.

Il più antico documento storico nel quale appare per la prima volta il nome di Sarcedo è una copia del "Privilegio" concesso dal Vescovo di Vicenza al Monastero di S. Felice nel 983. Dall'esame del documento si evince che l'intero territorio di Sarcedo apparteneva al Vescovo, mentre si attesta della presenza di un Castello, ora scomparso.

Nella prima organizzazione ecclesiale il territorio era suddiviso nelle due parrocchie di S. Andrea e di S. Pietro in Bodo.

Durante l'epoca della Repubblica Veneta numerose ville sono sorte nel territorio di Sarcedo: Villa Capra Bassani (1764- una delle più alte mete del neoclassicismo veneto) – Villa Franzan al Barcon (1660/1670 – luogo di villeggiatura delle Dame Inglesi) – Villa Belmonte – Villa Tretti (1884) – Villa Suman (1832).

Il più "antico" Statuto reperito dallo studioso Don Giovanni Brazzale, (già Arciprete della Parrocchia di S. Andrea Apostolo ed autore del volume su "Sarcedo" del 1965) risale alla convicinia tenutasi il 18 maggio 1586 allo scopo di "compilare un regolamento per ripristinare il buon ordine nell'amministrazione del Comune".

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Sarcedo ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra il Comune e gli altri enti, la partecipazione popolare, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2 – Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Sarcedo, Ente Locale autonomo all'interno dell'unità della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e lo svolgimento della propria attività, cui provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. Il Comune è costituito dalla popolazione residente in Sarcedo.

Art. 3 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 13,76 e confina con i Comuni di Zugliano, Thiene, Villaverla, Montecchio Precalcino, Fara Vicentino e Breganze.
2. Il Comune ha la sua sede legale nell'edificio comunale in Via Roma n. 17.
3. Le adunanze dell'organo elettivo collegiale si svolgono nella sala consiliare sita in Via Roma. Le adunanze della Giunta si svolgono nella sala a ciò adibita presso la Sede Municipale.
4. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati in sedi diverse da quelle di cui al comma precedente.

Art. 4 – Segni distintivi

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
 - a) lo stemma;
 - b) il gonfalone;
 - c) il bollo.
2. Lo stemma del Comune, è descritto come segue:

Partito: nel 1° di argento; nel 2° fasciato di argento e rosso, di 10 pezzi, al castello dell'uno e dell'altro, torricellato di un pezzo centrale, sostenuto da due leoni rampanti, al naturale, poggiati sui merli esterni del castello, merlato alla guelfa, aperto e finestrato di nero, fondato su una collina di verde, al naturale, caricata di un corso di acqua, scendente in sbarra ondata, di azzurro, al capo di rosso, caricato d'una croce d'argento”.
3. Il gonfalone del Comune, è descritto come segue:

Partito di bianco e di rosso. Drappo riccamente ornato di ricami di argento e caricato dell'Arma Civica. Ornamenti esteriori coll'iscrizione centrata in argento. Comune di Sarcedo. Le parti di metallo, cordoni e mappa di argento. Asta verticale ricoperta di velluto bianco e rosso. Cravatta e nastri tricolori nazionali frangiati di argento.
4. Il bollo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed incorona la dicitura: "Comune di Sarcedo" serve ad identificare e certificare l'autenticità degli atti.
5. L'uso dei simboli è riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Finalità ed obiettivi programmatici

1. Il Comune di Sarcedo svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali e realizza gli obiettivi contenuti nella programmazione economico – sociale e territoriale indicati dalla Regione sulla base del principio di sussidiarietà a norma dell'art. 118 della Costituzione.

Svolge tutte le funzioni che ritenga di interesse della propria popolazione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Il Comune di Sarcedo, in particolare:
 - a). orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica;
 - b). favorisce lo sviluppo economico e sociale della Comunità promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica pubblica e privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, tutela la salute dei cittadini, favorisce la soluzione del bisogno abitativo, valorizza il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
 - c). non consente l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive;
 - d). rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta;
 - e). adotta tutte le misure atte a garantire un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona nel rispetto del principio della pari opportunità, sostiene l'istituzione della famiglia quale cardine della società civile, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione, sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni;
 - f). tutela e rispetta le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - g). attua il principio della rappresentanza di genere, assicurando la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 6 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7 – Principio di cooperazione

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali promuove la collaborazione con i Comuni vicini, la Regione e la Provincia secondo i principi indicati dalla Regione
2. Prima di assumere o di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione quali Convenzioni, Consorzi, Accordi di programma, tenendo conto dell'omogeneità dell'area interessata.

Art. 8 – Cittadinanza onoraria

1. Il Consiglio Comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che abbiano operato nell'interesse della Comunità di Sarcedo.

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 – Partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale di Sarcedo consente la partecipazione alla vita pubblica locale a tutti i soggetti dimoranti, domiciliati o residenti nel proprio territorio comunale.
A tal fine, allorché nei successivi articoli si indichi il termine "cittadini", sono ad esso ricompresi, ancorché non residenti, gli appartenenti all'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 10 – Strumenti di partecipazione

1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso:
 - a) interrogazioni, istanze, petizioni e proposte;
 - b) consultazioni popolari e referendum;
 - c) organismi di partecipazione;
 - d) libere forme associative locali.

Art. 11 – Interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita per iscritto entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal funzionario responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. L'interrogazione deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune.

Art. 12 – Istanze e Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità..
2. Le istanze sono avanzate da singoli cittadini mentre le petizioni devono essere sottoscritte da almeno trenta cittadini residenti. Entrambe sono presentate al protocollo del Comune.
3. Istanze e petizioni devono essere esaminate dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, previa richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva,

chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della istanza o della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto ed ai soggetti proponenti la comunicazione.

Art. 13 – Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 250 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 14 – Esame delle interrogazioni, istanze, delle petizioni e delle proposte

1. L'esame delle interrogazioni, istanze, petizioni e proposte è disciplinato dal Regolamento sui procedimenti.

Art. 15 – Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, dispongono, nella materia di rispettiva pertinenza, la consultazione della popolazione o di particolari settori della stessa. In particolare la consultazione avviene attraverso le seguenti forme:
 - a) convocazione di assemblee;
 - b) formulazione di questionari, sondaggi di opinione ovvero verifiche a campione rivolte a particolari fasce della popolazione;
2. Il Sindaco convoca le assemblee pubbliche anche su iniziativa di almeno n. 50 cittadini residenti.
3. L'esito della consultazione popolare va adeguatamente pubblicizzato. Gli organi comunali, entro il termine massimo di 6 mesi, adottano provvedimenti relativi alla attuazione dell'esito della consultazione.
4. Non potrà essere richiesta la convocazione delle assemblee pubbliche per lo stesso argomento qualora non siano trascorsi almeno tre mesi dall'ultima assemblea, fatta salva la presenza di elementi nuovi, nel qual caso, la convocazione potrà avvenire prima del termine suesposto anche a seguito di accordi con l'amministrazione comunale.

Art. 16 – Divieto di consultazione

1. Le consultazioni di cui al precedente articolo devono riguardare materie d'esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. A tal fine il periodo d'interdizione delle consultazioni va dalla pubblicazione dei decreti di Convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo la data delle consultazioni elettorali.

Art. 17 – Referendum

1. Il Comune di Sarcedo riconosce l'istituto referendario nella forma consultiva e propositiva.
2. Il referendum è previsto e disciplinato dal presente statuto e dall'apposito regolamento. Con la consultazione referendaria gli elettori del Comune sono chiamati o a pronunciarsi in merito a quesiti relativi a materie per le quali il Comune ha competenza propria, delegata o sub – delegata anche solo consultiva, o ad approvare proposte di atti a carattere normativo o meramente provvedimentoale.

3. Non possono essere oggetto di referendum:
 - a). le materie concernente tributi locali e le tariffe;
 - b). i provvedimenti assunti in forza di uno specifico obbligo di legge statale o regionale;
 - c). argomenti che siano già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Il referendum può essere proposto con deliberazione del Consiglio Comunale che fissa il testo del quesito da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
5. Il referendum può inoltre essere proposto su richiesta corredata dalle firme autenticate nelle forme di legge, di almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. La richiesta, contenente il testo del quesito o proposta di atti da sottoporre agli elettori, deve essere semplice, chiara e univoca, viene presentata al Sindaco dal Comitato promotore costituito da almeno dieci persone iscritte nelle liste elettorali del Comune.
7. Il Segretario Comunale, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, ne verifica la legittimità e ne dichiara la ammissibilità.
8. La raccolta delle firme da parte e a carico dei promotori deve essere effettuata entro settanta giorni dalla data di comunicazione da parte del Sindaco al comitato promotore della dichiarazione di ammissibilità.
9. La verifica della regolarità delle operazioni di raccolta delle firme e il conteggio delle stesse viene eseguito dal Segretario Comunale o da un suo delegato entro 30 giorni dal loro deposito presso la Segreteria Comunale.
10. I referendum sono indetti dal Sindaco immediatamente dopo il compimento delle operazioni di verifica di cui al comma precedente e si tengono entro 60 giorni dalla indizione. Si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
11. I referendum vanno effettuati preferibilmente dal 1 settembre al 30 novembre di ogni anno in una sola giornata e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. La consultazione referendaria è valida se partecipa al voto la metà più uno degli iscritti alle liste elettorali. La proposta referendaria si intende approvata laddove abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi con esclusione delle schede nulle e delle schede bianche.
12. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
13. L'organo comunale competente, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti per l'attuazione dell'esito della consultazione.
14. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dall'organo competente con adeguata motivazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 18 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico, socio-assistenziale, sportivo, culturale, ambientale ed economico.
2. Gli organismi di partecipazione possono avanzare proposte ed essere consultati dal Comune nei settori sopra indicati.

Art. 19 – Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
2. Gli organi di governo e le commissioni consiliari possono promuovere ed attuare la consultazione

degli organismi associativi.

3. Sono considerati di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
4. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi operanti nei settori sopracitati, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative ed inoltre ne favorisce l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
5. È istituito l'albo delle associazioni con le modalità previste dal regolamento.

Art. 20 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il diritto del cittadino di partecipare al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'apposito regolamento.
2. Le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari.

Art. 21 – Pubblicità degli atti

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico del Comune, ai sensi della legislazione e normazione in materia.
2. Apposite bacheche saranno allestite in vari punti del territorio comunale per la pubblicazione degli atti o fatti di maggior rilievo per la popolazione.
3. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune può pubblicare un notiziario contenente un rapporto dell'attività amministrativa svolta *ed ulteriori comunicazioni ritenute utili*.
4. I cittadini potranno assumere informazioni sugli atti e le attività comunali anche a mezzo del sito WEB Comunale.

Art. 22 – Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella L. n. 241/90, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.
3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

Art. 23 – Difensore civico

1. Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza ed il controllo dell'azione amministrativa e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato.

3. È compito del difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. E', altresì, compito del difensore civico provvedere al controllo di cui all'art. 127 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali. (D.Lgs. n. 267/2000).
4. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore, avere titolo di studio di scuola media superiore e adeguata esperienza amministrativa. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.
6. Al difensore civico è corrisposta una indennità mensile stabilita dal Consiglio Comunale nell'atto di nomina.
7. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti.
8. Il difensore civico presenterà al Consiglio Comunale una relazione annuale sull'attività svolta.
9. Il Consiglio Comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

Art. 24 – Difensore civico sovracomunale

1. La figura del difensore civico può essere istituita a livello sovracomunale con altri Comuni. In tal caso tra i Comuni interessati verrà stipulata un'apposita convenzione nella quale verranno definite le modalità di nomina, la durata in carica del difensore civico, nonché i rapporti di tipo organizzativo e finanziario per il funzionamento dell'ufficio.

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I – GENERALITÀ

Art. 25 – Generalità

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 26 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo generale e ne controlla l'attuazione.

Art. 27 – Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita esclusivamente le potestà e le competenze previste dal D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle disciplinate da leggi speciali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
2. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Al Consiglio è destinata una apposita risorsa in bilancio che sarà gestita nei limiti e modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento dell'organo.

SEZIONE II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 28 – I diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato e chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale e/o dei Responsabili dei Servizi.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare:
 - a) proposte di deliberazione;
 - b) interrogazioni e mozioni;
 - c) ordini del giorno.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta, redatta per iscritto o eccezionalmente in forma verbale, diretta ad avere informazioni circa la verità di fatti determinati o i motivi e le circostanze di adozione di un provvedimento o di trattazione di un affare.
4. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di esclusiva competenza del Consiglio, allo scopo di proporre un dibattito e una votazione sull'atteggiamento che si ritiene l'Amministrazione debba tenere nella trattazione di un determinato affare, o di provocare un giudizio del Consiglio su posizioni o decisioni assunte dall'Amministrazione.
5. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di carattere politico o sociale generale, sui quali si ritenga opportuno che la comunità locale, attraverso il Consiglio, esprima valutazioni, proposte o richieste.
6. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di controllo politico-amministrativo e di iniziativa del Consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.
7. Ai Consiglieri Comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari ed alle commissioni di cui alla Sezione III^a del presente statuto.

Art. 29 – Doveri dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio o delle commissioni cui sono stati nominati sono dichiarati decaduti.
I motivi dell'assenza dovranno essere recapitati al protocollo comunale entro dieci giorni dalla terza seduta consecutiva cui il consigliere non ha partecipato.
Il Sindaco, entro venti giorni dalla data di recapito al protocollo comunale, sentiti i capigruppo consiliari, definirà giustificabile o meno le cause delle assenze in riferimento alle quali il consigliere interessato potrà richiedere di formulare le proprie osservazioni prima della dichiarazione di decadenza pronunciata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti. La pronuncia deve avvenire entro 60 giorni dalla dichiarazione di ingiustificabilità delle assenze da parte del Sindaco.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 30 – Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, è Consigliere anziano colui che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
A parità di voti si farà riferimento alla maggiore età anagrafica.

Art. 31 – Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere formulate per iscritto ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni contestuali dalla carica di consigliere della metà più uno dei membri assegnati, non computando fra essi il Sindaco.

Art. 32 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno due membri.
2. Nel caso che una lista presentata abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari, le relative attribuzioni, nonché il procedimento per la designazione dei Capigruppo.
4. In caso di mancata designazione, il Capogruppo viene identificato per la maggioranza nel Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, con esclusione del Sindaco, per le minoranze nei candidati alla carica di Sindaco.
5. A tutti i gruppi presenti in Consiglio è garantito l'utilizzo di apposito idoneo locale e di arredi per svolgere il mandato ricevuto.

Art. 33 – Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo consiliari, di cui fanno parte i capigruppo consiliari ed il Sindaco o suo sostituto, è organo consultivo per la programmazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e può fungere da organo di esame degli argomenti da porre in discussione al Consiglio.

SEZIONE III – LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 34 – Generalità

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno una o più commissioni permanenti e temporanee.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, le norme di funzionamento, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 35 – Attribuzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti hanno, nei settori di competenza previsti dal regolamento, compiti di consultazione, di ricerca, di promozione, di proposta, nonché potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.

Art. 36 – Commissioni temporanee

1. Le commissioni temporanee sono istituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza dei problemi, sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. Tali commissioni hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.

SEZIONE IV – DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 37 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo dell'organo consiliare.
4. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 38 – Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la seduta consiliare, quelle straordinarie almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito per la seduta consiliare. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune anche tramite fax, previa accettazione da parte del Consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale, dell'ufficiale postale o di altro dipendente comunale a ciò incaricato. L'avviso può contenere la convocazione per una seconda seduta qualora la prima non si sia potuta svolgere per mancanza del numero legale. In tal caso la seconda seduta sarà fissata entro i tre giorni successivi alla data della prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma

precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare, contestualmente alla consegna ai consiglieri, deve essere affisso all'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
Il regolamento può stabilire, altresì, limiti alla durata dell'intervento dei consiglieri ed alla durata della seduta consiliare medesima.
10. La prima convocazione del consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 39 – Validità delle sedute consiliari

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente, nella seduta di prima convocazione almeno la metà dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco. Nelle sedute di seconda convocazione l'adunanza è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.

Art. 40 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione d'appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza biennale e comunque entro la metà del mandato amministrativo, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato d'attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 41 – Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o di impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice-Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore a ciò delegato.
2. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri assessori, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano.
3. Gli assessori non consiglieri non possono presiedere il Consiglio.

Art. 42 – Adunanze "aperte"

1. Nel caso il Consiglio debba discutere di problemi politico-sociali particolarmente sentiti dalla

collettività o con risvolti che interessano anche altre collettività locali, può essere convocato in adunanza "aperta" alla quale possono essere invitati, oltre ai Consiglieri, esponenti politici, rappresentanti di altri Comuni, organismi di partecipazione popolare, associazioni sociali, politiche, sindacali e cittadini interessati ai temi in discussione.

2. Le modalità di svolgimento delle adunanze "aperte" sono disciplinate dal regolamento.
3. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale possono essere votati documenti e raccomandazioni, ma non possono essere adottate formali deliberazioni né assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 43 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, tra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco in modo tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi, e che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni ovvero nella prima seduta successiva ad ulteriori nomine. È in facoltà del Sindaco nominare gli assessori in numero minore e comunque mai inferiore a due.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore anche coloro che non appartengono al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. L'Assessore non consigliere, per quanto concerne le materie attribuite alla competenza della Giunta, gode dei medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti della Giunta medesima.
4. Gli Assessori non consiglieri partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio comunale con facoltà di prendere la parola con i limiti e le modalità previste per i consiglieri comunali.
5. In ogni caso non hanno diritto di voto e non possono essere computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
6. Tra gli Assessori e tra essi e il Sindaco non può sussistere un vincolo di coniugio o di parentela o di affinità entro il terzo grado.

Art. 44 – Competenze

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune e svolge attività di proposta e di impulso all'attività del Consiglio Comunale, impronta la propria attività al principio della collegialità.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nella competenza del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco o alla competenza degli organi burocratici del Comune.
3. Nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e gestione amministrativa spetta alla Giunta Comunale l'assegnazione agli organi burocratici di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata ai procedimenti o sub procedimenti attribuiti alla responsabilità degli uffici, determinando gli obiettivi di gestione.
4. Le dotazioni necessarie sono assegnate secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.
5. Spetta alla Giunta l'adozione dei provvedimenti con i quali si autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio e si individua il professionista al quale attribuire l'incarico per la difesa dell'Ente.

Art. 45 – Assessori

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con atto scritto.
2. Ogni assessore concorre all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercita, per delega del

Sindaco, le funzioni di indirizzo e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi impartendo le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale. Verifica che l'azione amministrativa complessiva del proprio ambito sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

3. Le dimissioni volontarie dei singoli assessori hanno efficacia dalla data di presentazione e sono irrevocabili.
L'assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica e l'esercizio delle competenze a lui delegate torna in capo al Sindaco.
4. Qualora le dimissioni, la decadenza o la revoca riguardino l'intera Giunta o la maggioranza dei suoi componenti, ferma restando l'irrevocabilità delle dimissioni, l'organo rimane in carica in regime di "prorogatio" sino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 46 – Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal Vice-Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore più anziano d'età.
3. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati funzionari, esperti, altri organi comunali e cittadini.
4. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate per il funzionamento del Consiglio Comunale circa il voto, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
Le sedute della Giunta sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 47 – Durata in carica

1. La Giunta Comunale, fatti salvi i casi previsti dalla legge, dura in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 48 – Funzionamento della Giunta

1. Le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al funzionamento della Giunta sono disciplinati informalmente dalla stessa.

CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 49 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso il Sindaco, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.
3. Il componente che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta ma non tra i votanti.
Parimenti è computato tra i presenti ma non tra i votanti ai fini della validità della seduta il componente presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
Il componente che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve

allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono attraverso i responsabili degli uffici.

Art. 50 – Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge, dei parenti ed affini sino al quarto grado civile.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanamento dal luogo della riunione durante il tempo della discussione e votazione. Il componente dell'organo collegiale che lo voglia potrà prendere posto tra il pubblico.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 51 – Assistenza e verbalizzazione

1. Ad ogni seduta degli organi collegiali partecipa il Segretario Comunale, o se impedito o assente il Vice-Segretario, il quale redige il processo verbale di ciascuna deliberazione e rende consulenze sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli Assessori e dai Consiglieri.
2. Nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, il Segretario Comunale ed il Vice-Segretario, ove esista, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula. In questo caso sarà chiamato a sostituire temporaneamente il Segretario o il Vice-Segretario un componente dell'organo collegiale che non potrà essere il Sindaco ma sarà individuato da quest'ultimo.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale o da chi lo ha sostituito.

CAPO IV

Art. 52 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.

Art. 53 – Competenze del Sindaco

1. Oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, spetta al Sindaco:
 - a) la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - b) la formulazione di direttive politiche ed amministrative rivolte alla Giunta ed agli organi burocratici;
 - c) la convocazione periodica in apposite conferenze interne di servizio degli assessori delegati o incaricati ai vari settori, del Segretario Comunale, del direttore generale, se separatamente nominato, del responsabile del servizio finanziario e del personale interessato per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio;
 - d) la richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;
 - e) la rappresentanza del Comune in giudizio e la firma del mandato alla lite oltre al potere di conciliare e transigere, fatto salvo quanto indicato all'art. 63 comma 6 del presente Statuto;
 - f) la convocazione dei comizi per i referendum comunali;
 - g) la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza degli organi collegiali ai sensi delle norme regolamentari;
 - h) l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti secondo le previsioni del regolamento;
 - i) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 54 – Vice-Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 55 – Deleghe del Sindaco agli Assessori quale Capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe agli Assessori solamente nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
2. Gli Assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al Sindaco.

Art. 56 – Comunicazione ed efficacia delle deleghe

1. Le deleghe rilasciate al Vice-Sindaco e agli Assessori sono comunicate al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicate all'albo pretorio.
2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

Art. 57 – Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'atto di dimissioni del Sindaco, è ricevuto, ai fini della presentazione al Consiglio, dal Segretario comunale. Il Consiglio Comunale è immediatamente convocato per la discussione sulle dimissioni del Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono l'effetto della decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione all'organo assembleare che si ha con l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.
3. Spetta al Consiglio Comunale accertare l'impedimento permanente o la decadenza del Sindaco. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertata da un esperto, di chiara fama, estraneo al Consiglio Comunale e da questo nominato.
La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice-sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i capigruppo consiliari.
L'esperto nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione medesima.
4. Il decesso del Sindaco viene immediatamente comunicato dal Vice-Sindaco al Prefetto per i provvedimenti di competenza.
5. La rimozione o la sospensione dalla carica di Sindaco sono disposte dagli organi stabiliti dalla legge.

Art. 58 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, di cui all'art. 52, del D. Lgs. n. 267/2000 è ricevuta, ai fini della presentazione al Consiglio, dal Segretario Comunale.
2. In caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale della mozione di sfiducia, con le modalità previste dalla legge, la deliberazione è senza indugio trasmessa dal Segretario Comunale, entro tre giorni dalla sua adozione, al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

Art. 59 – Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza negli uffici e nei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario comunale e/o il direttore generale.

3. Il Comune garantisce adeguata copertura assicurativa per le funzioni del Segretario comunale/direttore generale e dei responsabili dei servizi per gli atti di gestione e per quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Art. 60 – Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge tutti i compiti ad egli assegnati dalla legge, dal presente statuto e dal Sindaco.

Art. 61 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, se nominato previa stipula di convenzione tra comuni, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente.
2. In assenza di tale nomina, il Sindaco conferisce al Segretario Comunale le relative funzioni ed altre di carattere gestionale.

Art. 62 – Il Vice-Segretario

1. All'interno della dotazione organica potrà essere individuato il soggetto in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Vice-Segretario Comunale.
2. Il Vice-Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 63 – Responsabili di Area

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai criteri di funzionalità, efficacia ed efficienza, nell'intento di fornire ai cittadini un servizio agevole e rispettoso delle loro necessità ed esigenze.
2. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - c) conferire massima flessibilità dei compiti assegnati al personale;
 - d) garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;
 - e) assicurare la collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.
3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
4. L'Amministrazione Comunale si articola in Aree per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.
5. Il Responsabile dell'Area organizza il lavoro dei dipendenti assegnati secondo criteri di efficienza e svolge tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Responsabile dell'area interessata, o suo delegato, rappresenta l'Ente in giudizio nelle cause avanti al Giudice di pace, al Tribunale civile ed alle Commissioni Tributarie con potere di conciliare e transigere.
7. Il Responsabile dell'area tecnica è il soggetto competente per il conferimento degli incarichi di progettazione di opere pubbliche e pianificazioni urbanistiche.
8. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione dei servizi e delle funzioni nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI

Art. 64 – Servizi pubblici comunali e forme di gestione

1. Il Comune può assumere l'esercizio dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, favorendo quelle che consentono l'integrazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati.
3. Il Consiglio Comunale può delegare ad altri Enti sovracomunali l'esercizio di proprie funzioni, nei casi in cui la dimensione del servizio non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente del servizio stesso.

Art. 65 – Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli Amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati tali i consiglieri comunali, gli assessori, i membri dell'organo di revisione dei conti, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono possedere un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

Art. 66 – Istituzione

1. L'istituzione è retta da un Consiglio d'amministrazione, composto dal presidente e da due consiglieri.
2. Salvo revoca, tali amministratori restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.
4. Al direttore dell'istituzione, nominato dal Sindaco a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato, competono le responsabilità gestionali.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 67 – Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 68 – Promozione di forme associative

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti

pubblici diversi.

Art. 69 – Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un Assessore o un Consigliere comunale da esso delegato.

1. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VI – FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 70 – Programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali, progetti.
3. Il regolamento, nell'ambito dei principi contabili stabiliti da leggi di settore, definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
4. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, il regolamento di contabilità determina tempi e modalità di informazione.

Art. 71 – Mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi anche in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali.
Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, affinché vi provveda quest'ultimo.
5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invita ciascun consigliere alla presentazione di eventuali emendamenti entro 10 giorni dalla data di notifica dell'invito e, contestualmente, invia l'avviso di convocazione della seduta consiliare per l'approvazione del bilancio da tenersi entro 30 giorni dalla notifica della convocazione della seduta consiliare.

I consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio nella seduta indetta dal commissario questi provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 72 – Il controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la corretta ed economica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
2. Tale controllo deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) globalità;
 - b) periodicità;
 - c) tempestività.

Art. 73 – Organo di revisione dei conti

1. Il Consiglio elegge l'organo di revisione dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. I componenti dell'organo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Sono revocabili solo per inadempienza e nei casi previsti dalla legge. Le cause di cessazione dall'incarico sono stabilite dalla legge.
3. Non può essere eletto alla carica e, se eletto, decade dall'ufficio:
 - a) chi è parente o affine del Sindaco e/o degli Assessori entro il quarto grado;
 - b) chi è legato al Comune o agli enti da esso dipendenti, sottoposti a vigilanza o sovvenzioni del Comune, da un rapporto di prestazione d'opera retribuita anche se non continuativa.
4. La decadenza prevista dal comma precedente, come negli altri casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio Comunale.
5. I componenti dell'organo esercitano le funzioni ed attività indicate nel regolamento di contabilità ed adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro affermazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
7. I diritti, compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei componenti dell'organo sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 74 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla normativa in tema di diritti del contribuente ossia ai principi di chiarezza, trasparenza, informazione e semplificazione.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 75 – Regolamenti

1. Il Comune adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza.
2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15

giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione fatto salvo il caso di dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni con le quali sono stati approvati.

Art. 76 – Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art.77 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Si promuoveranno le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 78 – Revisione dello Statuto

1. Ogni modifica dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale attraverso il procedimento stabilito dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione del nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 79 – Interpretazione autentica dello Statuto

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia ai principi e alle norme dell'ordinamento giuridico.

Art. 80 – Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27 novembre 1997.